



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  
"G.A. PISCHEDDA" di BOSA**

VIALE ALGHERO – 08013 BOSA ( OR)      ORIS00800B – C.F. 01343680912

☎ 0785/373221-605265-373202      FAX 0785/373202

E-Mail: [oris00800b@istruzione.it](mailto:oris00800b@istruzione.it)      [oris00800b@pec.istruzione.it](mailto:oris00800b@pec.istruzione.it)


Sito web: [www.iisgapischeddabosa.edu.it](http://www.iisgapischeddabosa.edu.it)



**PROTOCOLLO  
ACCOGLIENZA E INCLUSIONE  
PER ALUNNI CON  
BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI  
a. s. 2024-2025**

Approvato dal Collegio dei Docenti il 20/05/2024

# BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI – QUADRO SINOTTICO



# INTRODUZIONE

## 1. PREMESSA

Il MIUR, con la Direttiva del 27 dicembre 2012, ridefinisce e completa il tradizionale approccio all'inclusione scolastica, basato sulla certificazione della disabilità, estendendo il campo di intervento e di responsabilità di tutta la comunità educante all'intera area dei Bisogni Educativi Speciali (BES), comprendente:

- alunni **disabili** (certificati ai sensi della L. 104/1992);
- alunni **con disturbi evolutivi specifici** tra cui:
  - alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento (certificati ai sensi della L.170/2010)
  - alunni con deficit nell'area del linguaggio
  - alunni con deficit nelle abilità non verbali
  - altre problematiche severe
  - alunni con deficit da disturbo dell'attenzione e dell'iperattività (ADHD)
  - alunni con funzionamento cognitivo limite
- alunni con **svantaggio socio-economico, linguistico e/o culturale, altro disagio**
  - tra cui alunni stranieri non alfabetizzati

La C.M. n. 8/2013 interviene per dare maggiori delucidazioni operative e la successiva Nota ministeriale n. 2563 del 22 novembre 2013 chiarisce in maniera inequivocabile che l'adozione del piano educativo individualizzato (PEI) o del piano didattico personalizzato (PDP) costituisce un diritto quando il Bisogno Educativo Speciale dell'alunno è certificato ai sensi della L. 104/92 o della L. 170/2010 rispettivamente, mentre per gli altri BES il PDP rappresenta solo uno tra i tanti possibili "strumenti di flessibilità da impiegare nell'azione educativo-didattica", informali o strutturati, a disposizione del Consiglio di classe per valorizzare e personalizzare gli apprendimenti di studenti in difficoltà "secondo i bisogni e la convenienza", ribadendo quando sancito dall'art. 4 c. 2 del DPR 275/99: «Nell'esercizio dell'autonomia didattica le istituzioni scolastiche [...] possono adottare tutte le forme di flessibilità che ritengono opportune e tra l'altro: l'attivazione di percorsi didattici individualizzati, nel rispetto del principio generale dell'integrazione degli alunni nella classe e nel gruppo...». Ciononostante, in considerazione di quanto stabilito dal Regolamento sull'Autonomia, dei principi contenuti nella L. 53/2003 e di quanto riportato nella Direttiva e nella C.M. suddette, oltre che nelle più recenti Note MIUR inerenti accoglienza e inclusione degli alunni stranieri, preme evidenziare che la Scuola, ovvero il Consiglio di classe, dopo aver rilevato l'esistenza di un Bisogno Educativo Speciale, anche non certificato ai sensi di una specifica legge, o dopo averne preso atto in seguito a segnalazione, ha comunque il compito di prevedere strategie di intervento individualizzate e personalizzate (DPR 275/99), formalizzate o meno in un PDP, nei modi e nei tempi che ritiene più opportuni, motivando e verbalizzando le scelte operate in relazione ad elementi oggettivi e/o sulla base di ben fondate considerazioni di carattere psicopedagogico e didattico.

## 2. FINALITÀ

Il protocollo di accoglienza e inclusione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali è parte integrante del PTOF e contiene, in questa prima parte, tutti i riferimenti normativi e la descrizione dei BES mentre, nelle parti successive, riporta linee guida operative per ciascuna categoria di BES, al fine di:

- sostenere gli alunni con BES in tutto il percorso di studi;
  - favorire un clima di accoglienza e inclusione;
  - favorire il successo scolastico e formativo;
  - ridurre i disagi emozionali, favorendo al contempo la piena formazione;
  - favorire l'acquisizione di competenze collaborative;
- delineare prassi condivise all'interno dell'Istituto di carattere:
  - amministrativo e burocratico (documentazione necessaria);
  - comunicativo e relazionale (prima conoscenza);
  - educativo e didattico (assegnazione alla classe, accoglienza, coinvolgimento del Consiglio di Classe);
- promuovere le iniziative di comunicazione e di collaborazione tra scuola, famiglia ed Enti territoriali coinvolti (Comune, ASL, Provincia, Regione, Enti di formazione, ...).

## 3. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

### Norme di carattere generale

---

DPR n. 275 dell'8 marzo 1999	Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997 n. 59
DPR n. 122 del 22 giugno 2009	Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169
D. Lgs. n. 62 del 13 aprile 2017	Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107.

### Disabilità

---

Legge n. 104 del 5 febbraio 1992	Legge-quadro per l'assistenza, l'inclusione sociale e i diritti delle persone handicappate
DPR n. 24 febbraio 1994	Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap
DPR n. 323 del 23 luglio 1998	Regolamento recante Disciplina degli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore a norma dell'art. 1 della legge 10 dicembre 1997 n. 425
Nota MIUR n. 4798 del 27 luglio 2005	Attività di programmazione dell'inclusione scolastica degli alunni disabili da parte delle Istituzioni scolastiche - Anno scolastico 2005-2006
O.M. n. 90 del 21 maggio 2001	Norme per lo svolgimento degli scrutini e degli esami nelle scuole statali e non statali di istruzione elementare, media e secondaria superiore - Anno scolastico 2000-2001, <i>in part.</i> l'art. 15
C.M. n. 125 del 20 luglio 2001	Certificazione per gli alunni in situazione di handicap
DPCM n. 185 del 23 febbraio 2006	Regolamento recante modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289
Nota MIUR prot. 4274 del 4 agosto 2009	Trasmissione delle "Linee guida per l'inclusione scolastica degli alunni con la disabilità"
D.Lgs. 66 del 13 aprile 2017	Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107.

## DSA

---

Nota MIUR n. 4099/A4 del 5 ottobre 2004	Iniziative relative alla dislessia	Nota MIUR n. 26/A4 del 5 gennaio 2005
Nota MIUR n. 4674 del 10 maggio 2007	Iniziative relative alla dislessia	
Legge n. 170 dell'8 ottobre 2010	Disturbi di apprendimento: indicazioni operative	
	Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico	
DM n. 5669 del 12 luglio 2011	Decreto attuativo della Legge n. 170/2010. Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici dell'apprendimento	
Accordo Governo-Regioni del 24 luglio 2012	Indicazioni per la diagnosi e la certificazione dei Disturbi specifici di apprendimento (DSA)	

## Alunni stranieri

---

DPR n. 394 del 31 agosto 1999	Regolamento recante norme di attuazione del TU delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, c. 6, del D.lg.vo 25/07/1998, n. 286
CM n. 24 del 1 marzo 2006	Trasmissione delle "Linee guida per l'accoglienza e l'inclusione degli alunni stranieri 2006"
Nota MIUR n. 4233 del 19 febbraio 2014	Trasmissione delle "Linee guida per l'accoglienza e l'inclusione degli alunni stranieri 2014"
Nota MIUR n. 5535 del 9 settembre 2015	Trasmissione del documento "Diversi da chi? Raccomandazioni per l'inclusione degli alunni stranieri e per l'interculturalità"

## Altri BES

---

Nota MIUR n. 6013 del 4 dicembre 2009	Problematiche collegate alla presenza nelle classi di alunni affetti da sindrome ADHD (deficit di attenzione/iperattività)	Nota MIUR n. 4089 del 15 giugno 2010	Disturbo di deficit di attenzione ed iperattività
Direttiva MIUR del 27 dicembre 2012	Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica		
CM n. 8 del 6 marzo 2013	Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica. Indicazioni operative.		
Nota MIUR n. 1551 del 27 giugno 2013	Piano annuale per l'inclusività		
Nota MIUR n. 2563 del 22 novembre 2013	Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali a.s. 2013-2014 – Chiarimenti		

---

## 4. LE DIVERSE TIPOLOGIE DI BES

### *Quadro generale*

DISABILITÀ (certificate ai sensi della L. 104/1992 art. 3, commi 1 o 3)	DOCUMENTAZIONE
minorati vista	Verbale di accertamento della situazione di disabilità (salvo L. 289/2002 art. 94 c.3)  Diagnosi Funzionale (DF) e Profilo Dinamico Funzionale (PDF) da aggiornare al termine di ogni ciclo scolastico
minorati udito	
minorati psicofisici	
DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI	
DSA (certificati ai sensi della L. 170/2010)	Certificazione da aggiornare ogni 3 anni
Deficit nell'area del linguaggio	Diagnosi
Deficit nelle aree non verbali	Diagnosi
Altre problematiche severe	Diagnosi
ADHD/DOP	Diagnosi
Funzionamento cognitivo limite (borderline)	Diagnosi
SVANTAGGIO	
Socio-economico	Altra documentazione
Linguistico e/o culturale	Altra documentazione
Altro disagio	Altra documentazione

### *Alunni disabili (certificati ai sensi della L. 104/1992)*

La legge quadro n. 104/1992 definisce persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, relazione o di inclusione e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.

Secondo la normativa ancora vigente, gli alunni disabili che hanno diritto al sostegno didattico dispongono dei seguenti documenti:

- Verbale di accertamento della situazione di disabilità, redatto dalla Commissione Medica Integrata composta dalla Commissione medica della ASL integrata dal medico legale designato dall'INPS;
- Diagnosi Funzionale (DF), redatta dall'unità multidisciplinare composta dal medico specialista nella patologia segnalata, dallo specialista in neuropsichiatria infantile, dal terapeuta della riabilitazione, dagli operatori sociali in servizio presso la ASL o in regime di convenzione con la medesima. Trattasi della "[...] *descrizione analitica della compromissione funzionale dello stato psico-fisico dell'alunno in situazione di handicap*" (D.P.R. 24/02/1994)

- Profilo Dinamico Funzionale (PDF), redatto/aggiornato dall'UMEE sulla base della DF *"in collaborazione con il personale insegnante e i familiari o gli esercenti la potestà parentale"* (D.P.R. 24/02/94). È il documento che *"indica le caratteristiche fisiche, psichiche, sociali ed affettive dell'alunno e pone in rilievo sia le difficoltà di apprendimento conseguenti alla situazione di handicap, con relative possibilità di recupero [n.d.r.: a medio-lungo termine], sia le capacità possedute che devono essere sostenute, sollecitate progressivamente, rafforzate e sviluppate nel rispetto delle scelte culturali della persona handicappata"* (D.Lgs. 297/94); PDF è necessario per la redazione del PEI.

**A partire dal 1° gennaio 2019, i suddetti documenti per l'inclusione scolastica previsti dalla L.104/92, ovvero DF e PDF, verranno sostituiti dal Profilo di Funzionamento (D.Lgs. 66/2017)** redatto dall'UMEE secondo i criteri previsti dal modello bio-psico-sociale su base ICF (Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute).

### ***Alunni con disturbi evolutivi specifici***

Le certificazioni dei Disturbi Evolutivi Specifici sono rilasciate dai servizi di Neuropsichiatria Infantile o dai medici delle ASL del Distretto Sanitario, pertanto le certificazioni di medici privati devono essere accompagnate dalla dichiarazione di conformità rilasciata della ASL di appartenenza.

#### **Disturbi specifici di apprendimento (DSA, certificati ai sensi della L. 170/2010)**

I Disturbi Specifici di apprendimento sono disturbi funzionali di origine neurobiologica che interessano alcune specifiche abilità dell'apprendimento scolastico (l'abilità di lettura, di scrittura, di fare calcoli) in un contesto di funzionamento intellettivo adeguato all'età anagrafica.

Questi disturbi non possono essere risolti, ma solamente ridotti: posto nelle condizioni di attenuare e/o compensare il disturbo, infatti, il discente può raggiungere gli obiettivi di apprendimento previsti, sviluppando anche stili di apprendimento specifici, volti a compensare le proprie difficoltà. Tra questi si possono distinguere:

- **la dislessia:** disturbo settoriale dell'abilità di lettura che consiste nella mancata o erronea traduzione del codice scritto, che si manifesta attraverso una minore concretezza e rapidità della lettura a voce alta con una conseguente discomprensione del testo;
- **la disortografia:** disturbo settoriale delle abilità ortografiche che consiste nel non riuscire a rispettare le regole di trasformazione del linguaggio parlato in linguaggio scritto, è un disordine di codifica del testo scritto dovuto ad un deficit di funzionamento delle componenti centrali del processo di scrittura;
- **la disgrafia:** disturbo settoriale della scrittura che consiste nel non riuscire a produrre una grafia decifrabile e si manifesta in una minore fluidità e qualità dell'aspetto grafico della scrittura;
- **la discalculia:** riguarda l'abilità di calcolo, sia nella componente dell'organizzazione della cognizione numerica (intelligenza numerica basale), sia in quella delle procedure esecutive e del calcolo. Nel primo ambito, la discalculia interviene sugli elementi basali dell'abilità numerica: il *subitizing* (o riconoscimento immediato di piccole quantità), i meccanismi di quantificazione, la seriazione, la comparazione, le strategie di composizione e scomposizione di quantità, le strategie di calcolo a mente. Nell'ambito procedurale, invece, la discalculia rende difficoltose le procedure esecutive per lo più implicate nel calcolo scritto: la lettura e scrittura dei numeri, l'incolonnamento e il recupero dei fattori numerici e gli algoritmi del calcolo scritto vero e proprio.

Tali disturbi sono spesso accompagnati da:

- **disnomia:** disturbo specifico del linguaggio, che consiste nella difficoltà a richiamare alla memoria la parola corretta quando è necessaria, che può incidere sulle abilità del discorso, della scrittura o di entrambe, ed è presente anche nella comunicazione sociale;
- **disprassia:** disordine funzionale qualitativo nella esecuzione coordinata di azioni volontarie nel tempo e nello spazio in assenza di impedimenti organici o di deficit sensoriali. Si accompagna a lentezza, difficoltà negli automatismi motori rapidi, nell'inclusione sensoriale e nella grafo- motricità. La presenza di uno o più disturbi si evince dalla diagnosi redatta dallo specialista.

Pur interessando abilità diverse, i disturbi sopra descritti possono coesistere in una stessa persona, ciò che tecnicamente si definisce "comorbidità". I codici di riferimento presenti nella diagnosi sono riferiti alla *Classificazione Statistica Internazionale delle Malattie e dei Problemi Sanitari Correlati, Decima Revisione (ICD-10)*, sotto la categoria generale F.81 - DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI DELLE ABILITÀ SCOLASTICHE e declinati in funzione del disturbo interessato.

### **Alunni con deficit dell'area del linguaggio**

Sono tipologie di disturbi non esplicitate nella legge 170/2010, per le quali è però possibile e consigliabile utilizzare, ai sensi della C.M. n.8/2013, le stesse misure ivi previste in quanto presentano problematiche specifiche in presenza di competenze intellettive nella norma. Fra i disturbi con specifiche problematiche nell'area del linguaggio vi sono: disturbi specifici del linguaggio, presenza di bassa intelligenza verbale associata ad alta intelligenza non verbale.

### **Alunni con deficit nelle aree non verbali**

Sono tipologie di disturbi che non esplicitate nella legge 170/2010, per le quali è però possibile e consigliabile utilizzare, ai sensi della C.M. n.8/2013, le stesse misure ivi previste in quanto presentano problematiche specifiche in presenza di competenze intellettive nella norma. Fra i disturbi con specifiche problematiche nelle aree non verbali vi sono: disturbo della coordinazione motoria, della disprassia, del disturbo non-verbale, di bassa intelligenza non verbale associata ad alta intelligenza verbale, qualora però queste condizioni compromettano sostanzialmente la realizzazione delle potenzialità dell'alunno.

### **Altre problematiche severe**

Sono tipologie di disturbi che non esplicitate nella legge 170/2010, per le quali è però possibile e consigliabile utilizzare, ai sensi della C.M. n.8/2013, le stesse misure ivi previste in quanto presentano problematiche specifiche in presenza di competenze intellettive nella norma che possono compromettere il percorso scolastico (come per es. un disturbo dello spettro autistico lieve, qualora non rientri nelle casistiche della legge 104).

### **Alunni con deficit da disturbo dell'attenzione e dell'iperattività (ADHD)**

Alunni con problemi di controllo attentivo e/o dell'attività, (spesso definiti con l'acronimo A.D.H.D. (Attention Deficit Hyperactivity Disorder, codice ICD10: F90.0), presentano tale disturbo in comorbidità con uno o più disturbi dell'età evolutiva: disturbo oppositivo provocatorio; disturbo della condotta in adolescenza; disturbi specifici dell'apprendimento; disturbi d'ansia; disturbi dell'umore, etc. L'ADHD si può riscontrare spesso associato ad un DSA o in alcuni casi il quadro clinico particolarmente grave, richiede l'assegnazione dell'insegnante di sostegno, come previsto dalla legge 104/92.



### **Alunni con funzionamento cognitivo limite (borderline)**

Alunni con potenziali intellettivi non ottimali, descritti generalmente con le espressioni di funzionamento cognitivo (intellettivo) limite (o borderline), ma anche con altre espressioni (per es. disturbo evolutivo specifico misto, codice F83) e specifiche differenziazioni - qualora non rientrino nelle previsioni delle leggi 104/92 o 170/2010 - richiedono particolare considerazione. Si tratta di bambini o ragazzi il cui QI globale (quoziente intellettivo) risponde a una misura che va dai 70 agli 85 punti. Per alcuni di loro il ritardo è legato a fattori neurobiologici ed è frequentemente in comorbilità con altri disturbi. Per altri, si tratta soltanto di una forma lieve di difficoltà tale per cui, se adeguatamente sostenuti e indirizzati verso i percorsi scolastici più consoni alle loro caratteristiche, gli interessati potranno avere una vita normale. Gli interventi educativi e didattici hanno come sempre ed anche in questi casi un'importanza fondamentale.

### ***Alunni in situazione di svantaggio***

Lo svantaggio scolastico può essere classificato in tre grandi aree:

- **socio-economico:** legato ad una particolare situazione sociale
- **linguistico e/o culturale:** legato a situazioni di difficoltà di inserimento in un contesto culturale diverso oppure esser complicata dalla non conoscenza della lingua italiana;
- **disagio comportamentale/relazionale/psicoemotivo**

La Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 precisa che **l'area dello svantaggio è più vasta:** "Ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta"; tuttavia, pur stabilendo che è possibile attivare percorsi individualizzati e personalizzati, oltre che adottare strumenti compensativi e misure dispensative, la Direttiva ricorda in ogni caso che tali tipologie di BES dovranno essere individuate sulla base di elementi oggettivi (come ad esempio una segnalazione degli operatori dei servizi sociali), ovvero di ben fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche, ciò al fine di evitare contenziosi.

## **5. AZIONI PER L'INCLUSIONE**

### **Azioni a livello di singola istituzione scolastica**

Per perseguire tale "politica per l'inclusione", la scuola, seguendo le indicazioni fornite dalla direttiva, attua le azioni strategiche di seguito sintetizzate.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 15 comma 2 della L. 104/92, come rinnovato dal D.Lgs. 66/2017, i compiti del Gruppo di lavoro e di studio d'Istituto (GLHI) si estendono alle problematiche relative a tutti i BES. A tale scopo i suoi componenti sono integrati da tutte le risorse specifiche e di coordinamento presenti nella scuola (funzioni strumentali, insegnanti per il sostegno, personale educativo assistenziale, docenti curricolari con esperienza e/o formazione specifica, docenti con compiti di coordinamento delle classi/dipartimenti, personale ATA con specifiche mansioni connesse con l'inclusione degli alunni disabili, genitori di alunni con BES ed esperti istituzionali o esterni in regime di convenzionamento con la scuola), in modo da assicurare all'interno della comunità scolastica il trasferimento capillare delle azioni di miglioramento intraprese e un'efficace capacità di rilevazione e intervento sulle criticità all'interno delle classi.

Tale Gruppo di lavoro assume la denominazione di **Gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI)** e svolge le seguenti funzioni:

- predisposizione del Protocollo di Accoglienza e Inclusione;
- rilevazione dei BES presenti nella scuola;
- raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi;
- focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione delle classi;
- rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola;
- elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l'Inclusività riferito a tutti gli alunni con BES, da discutere e deliberare in Collegio Docenti al termine di ogni anno scolastico (entro il mese di Giugno).

Per compiere le suddette funzioni, di natura sostanzialmente operativa, il GLI può riunirsi in forma ristretta (con composizione variabile a seconda del compito), prevedendo riunioni in forma estesa (con tutti i componenti) per l'assolvimento di funzioni consultive e/o informative.

### **Azioni a livello territoriale**

La direttiva affida un ruolo fondamentale ai CTS - Centri Territoriali di Supporto, dislocati nelle scuole polo, quale interfaccia fra l'Amministrazione e le scuole, e tra le scuole stesse nonché quale rete di supporto al processo di inclusione, allo sviluppo professionale dei docenti e alla diffusione delle migliori pratiche. Le scuole dovranno poi impegnarsi a perseguire, anche attraverso le reti scolastiche, accordi e intese con i servizi presenti sul territorio finalizzati all'inclusione dei servizi "alla persona" in ambito scolastico, con funzione preventiva e sussidiaria.

## **6. A CHI CHIEDERE INFORMAZIONI E CHIARIMENTI**

Per informazioni in caso di prima iscrizione dell'alunno con B.E.S. presso l'Istituto scolastico, le famiglie possono rivolgersi al:

- **referente inclusione**
- **coordinatore del dipartimento di sostegno**

durante gli orari di ricevimento settimanale o telefonando a scuola per fissare un appuntamento.

Nel caso in cui emergessero particolari necessità in corso d'anno, i genitori potranno contattare:

- **il coordinatore di classe**
- **il docente di sostegno**

durante gli orari di ricevimento settimanale o telefonando a scuola per fissare un appuntamento.

# PARTE PRIMA – ACCOGLIENZA ED INCLUSIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ

## 1. PREMESSA E NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il presente protocollo:

- contiene informazioni sulle pratiche per l'inclusione degli alunni disabili;
- definisce i ruoli ed i compiti di ciascuno;
- traccia le linee di tutte quelle attività volte a favorire un reale percorso di apprendimento e migliorare il processo di inclusione degli alunni con disabilità.

Il protocollo si rifà alla Legge Quadro n. 104 del 1992 (come rinnovata dal D.lgs. 66/2017), ai successivi decreti applicativi e alle "Linee guida per l'inclusione degli alunni con disabilità" emanate dal MIUR nell'agosto del 2009.

## 2. RUOLI E COMPITI DELLE FIGURE COINVOLTE

### *Cosa fa la famiglia*

La famiglia è coinvolta attivamente nel processo educativo dell'alunno, partecipando all'elaborazione del PDF e PEI. In caso di pre iscrizione alla classe prima, tra marzo-aprile dell'anno precedente la famiglia dell'alunno disabile è contattata dal Referente Inclusione che la invita a consegnare in segreteria la documentazione necessaria per attivare la procedura di richiesta delle ore di sostegno per l'anno successivo; a settembre, la famiglia incontra e conosce il Docente specializzato assegnato alla classe per le attività di sostegno e, se possibile, anche il Coordinatore di classe e in tale occasione collabora per individuare un approccio che favorisca il sereno inserimento dell'alunno nella nuova classe; a ottobre tutte le famiglie vengono convocate per partecipare al relativo Consiglio di Classe in occasione del quale i docenti dell'alunno si presentano e si informano dei suoi bisogni educativi speciali. Le famiglie partecipano successivamente agli incontri periodici per il monitoraggio del percorso individualizzato.

### *Cosa fa la scuola*

#### **Il Referente Inclusione**

Il Referente per l'Inclusione, tra marzo-aprile di ogni anno, prende i primi contatti con le famiglie degli alunni disabili pre-iscritti alle classi prime e le invita a consegnare in segreteria la documentazione necessaria per attivare la procedura di richiesta delle ore di sostegno per l'anno successivo; si rende inoltre disponibile per un incontro informale in occasione del quale le coinvolge in una ricognizione dell'Istituto per familiarizzare con il nuovo ambiente.

#### **Il Docente di sostegno**

A settembre il docente di sostegno, assegnato alle classi prime, contatta e incontra la famiglia, possibilmente prima dell'inizio delle attività didattiche, per conoscere l'alunno e individuare un

primo approccio per un sereno inserimento in classe; successivamente collabora con il C.d.C, la famiglia e gli operatori ASL per individuare ed elaborare la tipologia di PEI più adatta all'alunno entro novembre deposita in segreteria didattica il PEI condiviso e sottoscritto dal Consiglio di Classe e dalla famiglia; nelle classi quinte, entro i primi dieci giorni di maggio, consegna la relazione da allegare al documento del 15 maggio entro la prima metà di giugno stende la relazione finale. Il docente di sostegno assume la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui opera, partecipa alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di classe e dei collegi dei docenti (*Testo Unico L. 297/94*). Il docente è assegnato alla classe per le attività di sostegno nel senso che, oltre a intervenire sulla base di una preparazione specifica nelle ore in classe, collabora con gli insegnanti curricolari e con l'eventuale educatore/assistente professionale affinché l'iter formativo dell'alunno possa continuare anche in sua assenza. (*Linee guida per l'inclusione scolastica*).

### **Il Coordinatore di Classe**

A settembre, se la nomina del docente di sostegno non è ancora avvenuta, il Coordinatore di classe incontra la famiglia per conoscere l'alunno e individuare un primo approccio per un sereno inserimento in classe; successivamente partecipa, insieme al docente di sostegno, agli incontri con la famiglia e gli operatori socio-sanitari della ASL (UMEE) finalizzati sia all'eventuale prima stesura del PDF e alla individuazione della tipologia più adatta di PEI sia agli eventuali successivi aggiornamenti del PDF, riferendo a nome del C.d.C gli elementi ritenuti utili; collabora con il docente di sostegno per riferire al C.d.C tutte le informazioni ricevute dalla famiglia e dall'UMEE in merito alla situazione dell'alunno disabile e alle strategie più opportune da adottare.

### **Il Consiglio di classe**

Il Consiglio di classe conosce la famiglia nella riunione di ottobre; il C.d.C. si adopera per la preparazione di materiali e per l'attuazione di strategie e attività didattiche adatte all'alunno con disabilità, sulla base dei suoi bisogni e delle sue necessità e atte a garantirne la piena partecipazione allo svolgimento della vita scolastica nella sua classe. La programmazione delle attività è realizzata da tutti i docenti curricolari, i quali, insieme all'insegnante di sostegno, definiscono gli obiettivi di apprendimento, minimi o differenziati, per gli alunni con disabilità in correlazione con quelli previsti per l'intera classe e richiamati successivamente nel PEI.

### **Il Personale ATA**

Il CCNL 1998/2001, Tabella A/1 Profilo del collaboratore scolastico, indica tra le mansioni: "l'ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell'accesso alle aree esterne alle strutture scolastiche e nell'uscita da esse. Può, infine, svolgere: assistenza agli alunni portatori di handicap all'interno delle strutture scolastiche, nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale".

L'art. 47 del [CCNL del 2002](#) del Comparto Scuola (articolo ripetuto identico anche nei successivi Contratti Collettivi, sino al più recente del [2006-2009](#)) afferma parimenti che rientra tra le mansioni ordinarie dei collaboratori scolastici «anche l'assistenza materiale nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale degli alunni con disabilità».

## **Il Personale educativo-assistenziale**

L'educatore opera in ambito educativo per il raggiungimento dell'autonomia e per il miglioramento della comunicazione dell'alunno disabile, attraverso interventi mirati, definiti nel PEI che rispondono a bisogni educativi specifici.

L'assistente specialistico agisce sulla relazione interpersonale, sulle dinamiche di gruppo, sul sistema familiare, sul contesto ambientale e sull'organizzazione dei servizi in campo educativo, al fine di promuovere l'inserimento dell'alunno con disabilità nel contesto di riferimento.

Conseguentemente, il Personale Educativo assistenziale lavora a stretto contatto con il Consiglio di Classe e l'insegnante di sostegno, secondo i tempi e le modalità indicati e previste nel PEI ed eventualmente collabora alla redazione della documentazione prevista per l'alunno.

## ***Cosa fanno gli esperti ASL***

Partecipano alla redazione del Profilo Dinamico Funzionale, ai successivi aggiornamenti e all'individuazione della tipologia di Piano Educativo Individualizzato più adatto all'Alunno in collaborazione con la famiglia e la scuola; in occasione degli aggiornamenti del PDF o, in aggiunta, qualora si verificano situazioni impreviste nella vita dell'alunno tali da richiedere particolare attenzione, su richiesta dalla famiglia e/o dal Consiglio di classe, gli esperti della ASL contribuiscono a ridefinire gli obiettivi a breve-medio termine perseguibili, le strategie psicologiche e cognitive da adottare, gli strumenti compensativi e le misure dispensative più idonee ai bisogni educativi specifici dell'alunno.

## **3. LE FASI DEL PROGETTO DI INCLUSIONE**

### **Orientamento in ingresso**

Nel periodo precedente l'iscrizione al nuovo anno scolastico le famiglie possono visitare l'Istituto, conoscerne l'offerta formativa e contattare il Dirigente e il personale docente. Al momento dell'iscrizione la famiglia dell'alunno fornisce alla segreteria dell'Istituto tutte le documentazioni aggiornate per gli adempimenti previsti.

### **Raccolta ed analisi dei dati**

Consiste nella raccolta di informazioni sull'alunno diversamente abile dalla famiglia e dalla scuola di provenienza, alla quale si chiede un resoconto degli obiettivi prefissati raggiunti e non raggiunti, delle abilità cognitive, delle potenzialità sviluppate e delle modalità relazionali, mediante il passaggio del PEI, del PDF e le relazioni finali relative alla terza media o, in caso di trasferimento/passarella, alla classe della scuola precedentemente frequentata. È importante accertarsi del fatto che la documentazione che accompagna l'allievo sia completa, aggiornata ed ordinata in ogni sua parte già dall'iniziale fase dell'accoglienza e che sia celere il passaggio della stessa alla nuova scuola.

### **Formazione delle classi**

Il Dirigente Scolastico provvede, tenendo conto del Verbale di accertamento della disabilità, del PDF e di ogni altra informazione utile, all'inserimento dell'alunno nella classe ritenuta la più idonea, tenendo conto che in presenza di alunni disabili, il numero di alunni della classe deve essere inferiore a 20 unità, più o meno il dieci per cento (DPR 81/2009).

### **Accoglienza**

Durante il primo periodo di scuola, in relazione alla classe frequentata, è previsto un periodo di osservazione e rilevazione della situazione di partenza dell'alunno da parte di tutti i componenti del Consiglio di Classe con l'eventuale ausilio della scheda di osservazione. Per l'alunno che frequenta la prima superiore il periodo osservativo può durare fino a fine novembre mentre, se è già conosciuto da tutti i docenti del Consiglio di Classe, il tempo necessario è solitamente più breve (fino a fine ottobre), fatta eccezione per situazioni particolari.

### **Elaborazione del PDF e del PEI**

Il PDF perviene alla scuola aggiornato a fine Primo Ciclo pertanto, salvo casi specifici, si procede all'aggiornamento nel corso del primo biennio di liceo e/o al termine del secondo biennio/inizio dell'ultimo anno di liceo, alla presenza degli esperti della ASL (unità multidisciplinare dell'età evolutiva o UMEE), dei genitori dell'alunno, del docente di sostegno, del coordinatore di classe e di eventuali docenti curricolari disponibili.

A ottobre è programmato un Consiglio di classe allargato ai genitori dell'alunno disabile, in seguito al quale viene elaborata la bozza del **Piano Educativo Individualizzato** tenendo conto del PDF aggiornato e delle indicazioni dell'UMEE; il PEI nella forma definitiva verrà quindi sottoscritto e adottato da tutti i membri del Consiglio di Classe (di norma entro il 30 novembre), previa condivisione con la famiglia da parte del docente di sostegno o, in caso di impedimento, del coordinatore di classe che lo sottopone ai genitori per la firma.

## **4. LA DOCUMENTAZIONE**

Il **Verbale di accertamento della situazione di disabilità** è elaborato dalla commissione medico-legale (ai sensi della L. 104/92). A questa, fa seguito la **Diagnosi Funzionale (DF)** redatta dall'UMEE (a cui partecipa lo specialista della sindrome/patologia segnalata); questa rappresenta la "descrizione analitica della compromissione funzionale dello stato psico-fisico dell'alunno in situazione di handicap" (D.P.R. 24/02/1994). Questa certificazione dà diritto all'assegnazione del docente specializzato e, in caso di gravità, alla presenza dell'assistente educativo/professionale. Una volta ricevuta la documentazione, il Referente per l'Inclusione (GLI) prima (contattando la ASL) e il Consiglio di classe nelle vesti del Coordinatore di classe e del docente di sostegno poi (partecipando alla riunione con l'UMEE), si attivano per la realizzazione della seguente documentazione:

### **Il Profilo Dinamico Funzionale**

Il PDF rappresenta il prevedibile livello di sviluppo che si presume l'alunno possa raggiungere nel medio periodo ovvero è il documento che "indica le caratteristiche fisiche, psichiche, sociali ed affettive dell'alunno e pone in rilievo sia le difficoltà di apprendimento conseguenti alla situazione di handicap, con relative possibilità di recupero, sia le capacità possedute che devono essere sostenute, sollecitate progressivamente, rafforzate e sviluppate nel rispetto delle scelte culturali della persona handicappata" (D.L. 297/94). Poichè il PDF viene aggiornato di norma a fine primo ciclo, nella Scuola Secondaria di II grado si procede ad aggiornamento a fine del primo e del secondo biennio, come stabilito dall'art. 4 del DPR 24 febbraio 1994, salvo casi particolari.

## Il Piano Educativo Individualizzato

Partendo dalle considerazioni espresse nel PDF, il PEI descrive gli interventi integrati predisposti per l'alunno in un determinato periodo di tempo ai fini della realizzazione del diritto all'educazione e all'istruzione. Di norma viene verificato al termine di ogni anno scolastico, mediante una relazione finale scritta e viene riprogettato all'inizio del successivo. Nella scuola secondaria di II grado, essendoci obiettivi specifici di apprendimento prefissati (Indicazioni nazionali) il Consiglio di Classe, su proposta degli insegnanti, ma con vincolante parere dei genitori (O.M. n. 90/2001 art. 15 comma 1) deve scegliere uno dei due percorsi sotto elencati, a seconda delle capacità e potenzialità degli alunni:

- **percorso semplificato:** percorso seguito da alunni in grado di raggiungere obiettivi globalmente riconducibile agli obiettivi ministeriali (O.M. n°128 del 14/05/1999); il PEI è elaborato secondo le indicazioni del Profilo Dinamico Funzionale e del competente Consiglio di classe. E' prevista l'esplicitazione degli strumenti e strategie didattiche utilizzati nelle singole discipline, finalizzate a facilitare l'apprendimento, oltre che la tipologia di prove (prove conformi o equipollenti) volte ad accertare il livello di profitto: è consentito *"l'uso di particolari strumenti didattici appositamente individuati dai docenti, al fine di accertare il livello di apprendimento non evidenziabile attraverso un colloquio o prove scritte tradizionali"* (art. 4, c.1 della O.M. n. 128 del 14/05/1999). La valutazione è riferita agli obiettivi minimi conformi a quelli previsti dai Programmi Ministeriali (art. 4, c.3 della O.M. n. 128 del 14/05/1999; art. 15 c. 3 dell'O.M. n.90 del 21/05/2001) e permette il conseguimento del titolo.
- **percorso differenziato:** percorso che conduce al raggiungimento di obiettivi didattici e formativi non riconducibili ai programmi ministeriali. La valutazione differenziata, in particolare *"la valutazione finale, espressa in voti numerici e non in giudizi, è riferita al PEI e non ai programmi ministeriali"* (art. 4, c.4 della O.M. n. 128 del 14/05/1999; art.15, c. 4 dell'O.M. n.90 del 21/05/2001) **non** permette il conseguimento del titolo ma solo il rilascio di un attestato di frequenza e la certificazione delle competenze. L'O.M. 90/2001 art. 15 comma 4 prevede anche che *"qualora durante il successivo anno scolastico vengano accertati livelli di apprendimento corrispondenti agli obiettivi previsti dai programmi ministeriali, il Consiglio di classe delibera il passaggio al percorso semplificato senza necessità di prove di idoneità relative alle discipline dell'anno o degli anni precedenti"*.

## Relazioni di fine anno scolastico e documento del 15 maggio (solo per le classi terminali)

Raccolte tutte le informazioni fornite da ciascun insegnante, la relazione di fine anno scolastico del docente di sostegno riporterà:

1. osservazioni sull'evoluzione dello sviluppo dell'alunno sia sotto il profilo affettivo-relazionale ed emotivo sia sotto il profilo degli apprendimenti in riferimento agli obiettivi previsti nel PEI;
2. le metodologie e le strategie educative e didattiche utilizzate;
3. informazioni sulla collaborazione della famiglia, dell'UMEE e del personale educativo e/o assistenziale alla realizzazione di quanto previsto nel PEI;
4. per gli alunni delle classi terminali, la relazione dovrà contenere riferimenti al programma effettivamente svolto, le modalità di svolgimento delle prove d'esame scritte ed orale, i criteri di valutazione .

## Schema di sintesi della documentazione

DOCUMENTO	CHI LO REDIGE	QUANDO
VERBALE DI ACCERTAMENTO DELLA SITUAZIONE DI DISABILITÀ	Commissione medico-legale	All'atto della prima segnalazione  Rinnovo alla scadenza
DF - DIAGNOSI FUNZIONALE: descrive i livelli di funzionalità raggiunti e la previsione della possibile evoluzione dell'alunno certificato	Unità Multidisciplinare dell'Età Evolutiva dell'ASL (UMEE)	Successivamente al Verbale di accertamento
PDF - PROFILO DINAMICO FUNZIONALE: indica le caratteristiche fisiche, psichiche e sociali dell'alunno, le possibilità di recupero, le capacità possedute da sollecitare e progressivamente rafforzare; devono essere evidenziate le aree di potenziale sviluppo sotto il profilo riabilitativo, educativo, didattico e socio-affettivo (in base alle linee guida previste negli accordi di programma)	UMEE, docente di sostegno, docenti curricolari, genitori dell'alunno (art. 12 commi 5° e 6° della L.104/92)	Viene aggiornato al termine della scuola media, al termine del primo e del secondo biennio di scuola secondaria di secondo grado.
PEI - PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO: è il documento nel quale sono descritti gli interventi integrati ed equilibrati tra loro, predisposti per l'alunno; mira ad evidenziare gli obiettivi, le esperienze, gli apprendimenti e le attività più opportune mediante l'assunzione concreta di responsabilità da parte delle diverse componenti firmatarie	Gli insegnanti curricolari, il docente di sostegno e genitori dell'alunno (supportati dall'UMEE)	Formulato <b>entro il mese di novembre</b> di ogni anno scolastico, <b>monitorato nel corso dell'anno</b> e <b>verificato al termine di ogni anno scolastico</b> . Va redatto in triplice copia (una per la famiglia, una da allegare al verbale e una da depositare in segreteria)
RELAZIONE DI FINE ANNO SCOLASTICO: come sopra descritto	Docente di sostegno	<b>Entro il 15 giugno.</b>
DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO: come sopra descritto	Docente di sostegno e insegnanti curricolari	Entro la prima decade di maggio.



## **5. LE MODALITÀ D'INTERVENTO DIDATTICO ED EDUCATIVO**

### ***Le attività educative e didattiche***

L'attività didattico-educativa sarà realizzata secondo quanto stabilito nel PEI, nel rispetto di quanto previsto dalle Linee Guida del 4 agosto 2009.

Sono da privilegiare tutte le tipologie di attività atte a valorizzare le peculiarità dell'alunno disabile, a stimolarne la crescita e lo sviluppo delle competenze disciplinari e trasversali.

### ***Verifica e valutazione***

A seconda della tipologia di PEI, le verifiche possono essere conformi a quelle previste per la classe, differenziate ma con valore equipollente (condotte con mezzi, modalità e/o contenuti diversi rispetto a quelle previste dalla classe ma comunque tali da rilevare il raggiungimento degli stessi obiettivi) oppure differenziate senza valore equipollente (atte a cioè a rilevare il raggiungimento di obiettivi diversi rispetto a quelli previsti per la classe) (Art. 16. L. 104/92, O.M. n. 90/2001, art. 20 cc 1-8 D.lgs 62/2017). Le prove devono essere inoltre idonee a rilevare i progressi dell'allievo in rapporto alle sue potenzialità, ai livelli di apprendimento iniziali, agli obiettivi previsti nel PEI; devono essere pianificate preferibilmente in modo da permettere un riscontro immediato dell'efficacia dell'intervento didattico ed eventualmente una sua tempestiva rimodulazione.

La valutazione è sempre riferita al PEI, ovvero strettamente correlata al percorso individuale e pertanto non riferita a standard qualitativi e/o quantitativi (legge 104/92 art. 16, comma 2). La valutazione degli alunni con disabilità è effettuata nel rispetto di quanto già previsto dal D.P.R 122/2009 art. 4 e 9, quanto contenuto nelle Linee Guida per l'inclusione scolastica degli alunni con disabilità del 4 Agosto 2009 par. 2.4. e da quanto previsto dal D.lgs 62/2017.

In allegato al presente protocollo sono disponibili le griglie di valutazione delle verifiche orali e scritte per obiettivi minimi.

# PARTE SECONDA – ACCOGLIENZA E INCLUSIONE DEGLI ALUNNI CON D.S.A.

## 1. PREMESSA E NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il presente protocollo:

- contiene informazioni sulle pratiche per l'inclusione degli alunni con DSA;
- definisce i ruoli ed i compiti di ciascuno;
- traccia le linee di tutte quelle attività volte a favorire un reale percorso di apprendimento e migliorare il processo di inclusione degli alunni con DSA

La normativa di riferimento è costituita dalla Legge 170/2010 e dal DM n. 5669 del 2011 con allegate le Linee Guida.

### *I Disturbi Specifici di Apprendimento*

I Disturbi Specifici di Apprendimento sono disturbi funzionali di origine neurobiologica che interessano alcune specifiche abilità dell'apprendimento scolastico (l'abilità di lettura, di scrittura, di fare calcoli) in un contesto di funzionamento intellettivo adeguato all'età anagrafica.

Per maggiori informazioni si rinvia al paragrafo 4 dell'Introduzione.

### *Il Piano Didattico Personalizzato*

Secondo la CM. n. 8/2013, il Piano Didattico Personalizzato (PDP) è lo strumento formale da privilegiare per l'elaborazione di un percorso individualizzato e personalizzato con "lo scopo di definire, monitorare e documentare – secondo un'elaborazione collegiale, corresponsabile e partecipata - le strategie di intervento più idonee e i criteri di valutazione degli apprendimenti."

## 2. RUOLI E COMPITI DELLE FIGURE COINVOLTE

### *Cosa fanno i genitori*

- **a febbraio (solo per iscrizioni alle classi prime)**, al momento dell'iscrizione online, i genitori segnalano nell'apposito spazio la presenza di disturbi dell'apprendimento;
- **tra giugno e settembre**, i genitori portano in segreteria la certificazione di DSA rilasciata dall'ASL; nel caso in cui la certificazione sia redatta da specialisti privati occorre che la famiglia richieda la conformità delle AUSL mentre la scuola avvierà comunque le procedure per la stesura del PDP.

Si ricorda ai genitori che:

- la segnalazione e la richiesta di PDP va presentata entro il termine del 31 marzo, per consentire al Consiglio di Classe di elaborare e attuare proficuamente il percorso didattico personalizzato; in caso contrario i tempi sarebbero troppo ridotti per favorire in modo efficace il successo scolastico;
- la diagnosi certificata deve essere aggiornata ogni 3 anni (se non lo fosse la scuola richiederà un aggiornamento): la diagnosi di DSA non ha scadenza ma va aggiornata per

consentire di valutare un adeguamento degli strumenti compensativi e delle misure dispensative precedentemente adottate

- **entro ottobre**, la famiglia sarà chiamata a colloquio con il Consiglio di Classe al fine di raccogliere le informazioni necessarie per documentare la situazione e per predisporre il PDP; a richiesta delle parti può partecipare, se lo si ritiene opportuno, anche lo psicologo di riferimento.
- nel caso in cui le famiglie, i docenti o gli specialisti ritengano opportuno richiedere degli ausili (hardware e software) in comodato d'uso al CTS di Oristano, dovranno farne espressa richiesta scritta al coordinatore di classe che passerà i documenti al Referente Inclusione per l'attivazione dei Progetti.
- **dopo il Consiglio di Classe di Novembre** il docente coordinatore contatterà la famiglia per la sottoscrizione del PDP.
- si ricorda ai genitori che il PDP avrà una **durata non superiore all'anno** e che la sua adozione, seppur finalizzata a favorirlo, **non garantisce il successo scolastico**.

#### **Ultimo anno ed Esame di Stato**

- “Negli anni terminali di ciascun ciclo scolastico, in ragione degli adempimenti connessi agli esami di Stato, le certificazioni dovranno essere presentate **entro il termine del 31 marzo**” (C.M. n.8/2013) e comunque una segnalazione tardiva non consentirebbe al Consiglio di classe di mettere a punto gli strumenti compensativi e dispensativi necessari al superamento dell'esame.

### *Cosa fa la scuola*

#### **Il Referente Inclusione**

Il Referente per l'Inclusione, all'inizio dell'anno scolastico, supportato dal GLI, avvia una ricognizione dei documenti presentati per tutti gli studenti segnalati o che richiedono l'elaborazione del PDP e controlla se le diagnosi certificate siano da aggiornare; in caso affermativo ne dà comunicazione alle famiglie personalmente o tramite la segreteria; contatta inoltre le famiglie dei neo-iscritti alle classi prime segnalati come portatori di DSA per i quali non sia pervenuta la documentazione richiesta e le invita a consegnare in segreteria quanto necessario per attivare la procedura che porterà all'elaborazione del PDP; si rende disponibile per eventuali ulteriori informazioni; riferisce ai Coordinatori di classe sulla presenza di alunne/i con DSA nelle classi assegnate loro.

#### **Il Coordinatore di Classe**

Il Coordinatore di classe, messo a conoscenza della presenza dell'alunno con DSA nella classe assegnatagli, prende visione della documentazione e, **entro fine settembre/primi di ottobre**, effettua un colloquio con la famiglia nel corso del quale, se lo si ritiene necessario, può partecipare anche lo psicologo di riferimento; successivamente predispone il PDP in collaborazione il C.d.C., la famiglia e l'alunno.

#### **Il Consiglio di Classe**

- **nel Consiglio di classe di ottobre**: i docenti dopo un periodo di osservazione, con l'eventuale ausilio dell'apposita scheda (modello in allegato), prendono accordi con l'alunno

e la famiglia per la predisposizione del PDP, considerando anche le misure dispensative e gli strumenti compensativi indicati nel profilo funzionale dell'alunno;

- **entro il Consiglio di Classe di Novembre** o se necessario in un **consiglio di classe straordinario** i docenti effettueranno la stesura finale e la sottoscrizione del PDP da parte di docenti, genitori, studente e dirigente scolastico; il Coordinatore alleggerà quindi copia del PDP al verbale, dandone una copia anche alla famiglia e depositerà l'originale in segreteria nelle cartelline personali degli alunni;
- **durante tutto l'anno scolastico** il consiglio di classe lavorerà con lo studente per comprendere il livello di conoscenza e accettazione delle proprie difficoltà e monitorare il PDP mediante verifiche in itinere e con l'eventuale ausilio della scheda di monitoraggio ;
- **In occasione delle valutazioni periodiche e finali** il Coordinatore avrà cura di verificare insieme al C.d.C l'adeguatezza del PDP, valutando l'eventuale necessità di modifiche rispetto a strumenti, misure e metodologie adottate.

#### **Ultimo anno ed Esame di Stato**

- il Consiglio di Classe inserisce nel documento del 15 Maggio il Piano Didattico Personalizzato o altra documentazione predisposta ai sensi dell'art 5 del DM 5669/2011, indicante le misure dispensative e gli strumenti compensativi adottati nel corso dell'anno.
- Il C.d.C. prenderà atto dell'OM del mese di maggio relativa agli Esami di Stato all'articolo *Esami dei candidati con DSA e BES* per trarne indicazioni precise sulla documentazione da predisporre e sulle metodologie pratiche di lavoro.

#### **Segnalazione del Consiglio di Classe alla famiglia**

- Ai sensi dell'Art. 2 del DM 5669/2011, il Consiglio di Classe ha il compito di segnalare alle famiglie le eventuali evidenze, persistenti nonostante l'applicazione di attività di recupero didattico mirato, di un possibile DSA, al fine di avviare il percorso per la diagnosi ai sensi della Legge 170/2010. La segnalazione alla famiglia spetta non al singolo docente ma al Consiglio di Classe, che verbalizzerà e motiverà la decisione presa e incaricherà il Coordinatore di classe della comunicazione.

### 3. LE FASI DEL PROGETTO DI INCLUSIONE

FASI	ATTORI	ATTIVITÀ E COMPITI
<b>Fase Preparatoria</b> (Entro il termine stabilito dal MIUR)	ALUNNO E FAMIGLIA	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nell'ambito del Progetto Orientamento l'alunno con la famiglia può visitare la scuola ed avere un primo contatto conoscitivo.</li> <li>2. La famiglia procede all'iscrizione dell'alunno secondo la normativa vigente (legge 7 agosto 2012, n. 135).</li> <li>3. La famiglia e la scuola di provenienza dovranno far pervenire alla segreteria la certificazione attestante il BES redatta ai sensi della normativa vigente.</li> </ol>
<b>Accoglienza e Condivisione</b> (Settembre e Ottobre)	DIRIGENTE SCOLASTICO  REFERENTE INCLUSIONE  COORDINATORE DI CLASSE	<p>Il <b>DS</b> riceve la diagnosi consegnata dalla famiglia, l'acquisisce al protocollo e la condivide con il Referente Inclusione. Contestualmente la <b>segreteria</b> prepara le certificazioni degli alunni BES neo-iscritti da mettere a disposizione del <b>Referente Inclusione</b> che a sua volta informa il Coordinatore e i docenti delle classi interessate della presenza di alunni con BES.</p> <p>il <b>Coordinatore</b> e il <b>Consiglio di Classe</b> di Ottobre incontrano la famiglia per opportuna raccolta di informazioni diagnostiche, metodologiche, di studio, background dello studente che andranno</p>
	SEGRETERIA  DOCENTI DELLA CLASSE  FAMIGLIE	<p>inserite nel PDP; in caso di impossibilità della famiglia a presenziare, il Coordinatore fissa singolarmente un incontro con la famiglia e successivamente riferisce ai docenti della classe in cui è inserito l'alunno BES quanto emerso.</p> <p>I <b>Docenti</b> predispongono una serie di attività volte alle verifiche d'ingresso che, integrate all'osservazione in classe, permetteranno di desumere le informazioni (generali e per ciascuna disciplina) da inserire nel PDP dell'alunno con BES, con particolare riferimento agli stili di apprendimento adottati dagli alunni stessi ed eventuali prestazioni atipiche, organizzando peraltro una prima serie di attività finalizzate ad un positivo inserimento nella scuola.</p> <p>Il <b>Coordinatore</b> mantiene contatti con le famiglie per sostenere un rapporto comunicativo diretto; il Coordinatore e la famiglia possono valutare l'opportunità di incontrare gli operatori AUSL o dei centri autorizzati che hanno rilasciato la Diagnosi, per contribuire alla costruzione di un primo percorso didattico.</p> <p>Il <b>Coordinatore</b> illustra alla classe le difficoltà apprenditive legate al Disturbo, presenta l'alunno e avvia, insieme ai docenti di classe, un positivo inserimento nella scuola.</p> <p>Ciascun <b>Docente</b> inserisce nel PDP le misure compensative e dispensative segnalate sulla diagnosi funzionale, per quanto applicabili alla propria disciplina.</p>

<b>Condivisione</b> (Novembre)	DOCENTI DELLA CLASSE	Nel corso del CdC del mese in oggetto il <b>Consiglio</b> sottoscrive con la famiglia il PDP concordato, redatto in triplice copia (una per la famiglia, una da allegare al verbale e una da depositare in segreteria)
<b>Trasparenza e documentazioni</b> (Durante l'anno scolastico)	DOCENTI DELLA CLASSE	Ciascun docente, in sede di valutazione delle prove scritte e orali, avrà cura di annotare direttamente sul documento della prova o sul registro personale: <ul style="list-style-type: none"> <li>- la tipologia degli strumenti compensativi messi a disposizione dell'alunno (allegandone copia al documento della prova eseguita dall'alunno);</li> <li>- le misure dispensative adottate, secondo le stesse modalità.</li> </ul> Il Coordinatore informa eventuali supplenti in servizio nelle classi con alunni con BES della loro presenza e del PDP adottato.
<b>Valutazioni periodiche</b> (Gennaio - Giugno)	DOCENTI DELLA CLASSE	Nel corso degli scrutini il Coordinatore avrà cura di verificare insieme al C.d.C l'adeguatezza del PDP, valutando l'eventuale necessità di modifiche rispetto a strumenti, misure e metodologie adottate

## 4. LE MODALITÀ DELL'INTERVENTO DIDATTICO

### *Individualizzazione e personalizzazione della didattica*

Nel rispetto degli obiettivi generali e specifici dell'apprendimento, la didattica individualizzata e personalizzata si sostanzia attraverso l'impiego di una varietà di metodologie e strategie didattiche tali da promuovere le potenzialità e il successo formativo di ogni alunno. Tra queste la L. 170/2010 richiama l'attenzione sull'uso di strumenti **compensativi**, cioè strumenti didattici e tecnologici che sostituiscono o facilitano la prestazione richiesta nell'abilità deficitaria e sulle **misure dispensative**, vale a dire interventi che consentono all'alunno di non svolgere alcune prestazioni che, a causa del disturbo, risultano particolarmente difficili e che non migliorano l'apprendimento.

### *Strumenti compensativi e misure dispensative*

Fermo restando che ogni studente con DSA ha caratteristiche personali diverse, si possono delineare le seguenti strategie operative:

#### **Disturbo di lettura (dislessia)**

Per uno studente con dislessia, gli strumenti compensativi sono primariamente quelli che possono trasformare un compito di lettura (reso difficoltoso dal disturbo) in un compito di ascolto. Per l'alunno dislessico è infatti più appropriato il canale uditivo rispetto a quello visivo-scritto. A tal fine sono considerati **strumenti compensativi**:

- la presenza di una persona che legga (docente, compagno, familiare o amico a seconda del contesto): gli *items* dei test, le consegne dei compiti, le tracce dei temi o i questionari con risposta a scelta multipla;

- la sintesi vocale, con i relativi software, anche per la lettura di testi più ampi e per una maggiore autonomia;
- la registrazione delle lezioni
- l'utilizzo di audiolibri (se disponibili) o vocabolari digitali.

Si può comunque ricorrere al canale visivo utilizzando preferibilmente immagini (foto o video) e schematizzazioni proposte dal docente: mappe, schemi o altri mediatori didattici iconografici.

Un ulteriore canale preferenziale per l'apprendimento è quello cinestesico, ovvero legato al movimento e all'esperienza corporea; per favorire gli apprendimenti si potrebbe quindi ricorrere, laddove possibile, al coinvolgimento attivo dello studente in attività laboratoriali e pratiche oppure di drammatizzazione o role-playing, attività che lo coinvolgano anche a livello socio-relazionale ed emotivo.

In merito alle **misure dispensative**, lo studente con dislessia è dispensato da:

- lettura a voce alta in classe;
- lettura autonoma di brani la cui lunghezza non sia compatibile con il suo livello di abilità;
- tutte le attività ove la lettura è la prestazione valutata.

In fase di verifica e di valutazione lo studente con dislessia può usufruire di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove o, in alternativa e comunque nell'ambito degli obiettivi disciplinari previsti per la classe, di verifiche con minori richieste. Nella valutazione delle prove orali e in ordine alle modalità di interrogazione si dovrà tenere conto delle capacità lessicali ed espressive proprie dello studente.

### **Disturbi di scrittura (disgrafia e disortografia)**

In merito agli **strumenti compensativi**, gli studenti con disgrafia o disortografia possono avere necessità di compiere una doppia lettura del testo che hanno scritto: la prima per l'autocorrezione degli errori ortografici, la seconda per la correzione degli aspetti sintattici e di organizzazione complessiva del testo. Di conseguenza, tali studenti avranno bisogno di maggior tempo nella realizzazione dei compiti scritti. In via generale, comunque, la valutazione si soffermerà soprattutto sul contenuto disciplinare piuttosto che sulla forma ortografica e sintattica.

Gli studenti in questione potranno inoltre avvalersi di:

- mappe o di schemi nell'attività di produzione per la costruzione del testo;
- computer (con correttore ortografico e sintesi vocale per la rilettura);
- registratore per prendere appunti.

Per quanto concerne le **misure dispensative**, oltre a tempi più lunghi per le verifiche scritte o a una quantità minore di esercizi, gli alunni con disgrafia e disortografia sono dispensati dalla valutazione

della correttezza ortografica e, anche sulla base della gravità del disturbo, possono accompagnare o integrare la prova scritta con una prova orale attinente ai medesimi contenuti.

### **Area del calcolo (discalculia)**

L'analisi dell'errore consente di capire quale confusione cognitiva l'allievo abbia consolidato in memoria e scegliere, dunque, la strategia didattica più efficace per l'eliminazione dell'errore e il consolidamento della competenza.

Riguardo agli **strumenti compensativi** e alle **misure dispensative**, valgono i principi generali secondo cui la calcolatrice, la tabella pitagorica, il formulario personalizzato, etc. sono di supporto, ma non di potenziamento, in quanto riducono il carico, ma non aumentano le competenze.

## *Didattica delle lingue straniere*

Poiché la trasparenza linguistica, ossia la corrispondenza fra come una lingua si scrive e come si legge, influisce sul livello di difficoltà di apprendimento della lingua da parte degli studenti con DSA, è opportuno che la scuola, in sede di orientamento o al momento di individuare quale lingua straniera privilegiare, informi la famiglia sull'opportunità di scegliere - ove possibile - una lingua che ha una trasparenza linguistica maggiore. Analogamente, i docenti di lingue straniere terranno conto, nelle prestazioni attese e nelle modalità di insegnamento, del principio sopra indicato, anche assegnando maggiore importanza allo sviluppo delle abilità orali rispetto a quello scritte.

In merito agli **strumenti compensativi**, con riguardo alla lettura, gli alunni e gli studenti con DSA possono usufruire di audio-libri e di sintesi vocale con i programmi associati. La sintesi vocale può essere utilizzata sia in corso d'anno che in sede di esame di Stato.

Relativamente alla scrittura, è possibile l'impiego di strumenti compensativi come il computer con correttore automatico e con dizionario digitale. Anche tali strumenti compensativi possono essere impiegati in corso d'anno e in sede di esame di Stato.

Per quanto concerne le **misure dispensative**, gli studenti con DSA possono usufruire di:

- tempi aggiuntivi;
- un'adeguata riduzione del carico di lavoro;
- dispensa dalle prestazioni scritte in lingua straniera in corso d'anno scolastico e in sede di esami di Stato nel caso in cui ricorrano tutte le condizioni elencate all'art. 6, comma 5 del D.M. 5669 del 12 luglio 2011:
  - certificazione di DSA attestante la gravità del disturbo e recante esplicita richiesta di dispensa dalle prove scritte;
  - richiesta di dispensa dalle prove scritte di lingua straniera presentata dalla famiglia o dall'allievo se maggiorenne;
  - approvazione da parte del consiglio di classe che confermi la dispensa in forma temporanea o permanente, tenendo conto delle valutazioni diagnostiche e sulla base delle risultanze degli interventi di natura pedagogico-didattica, con particolare attenzione ai percorsi di studio in cui l'insegnamento della lingua straniera risulti caratterizzante (liceo linguistico).

In sede di esami di Stato, in sostituzione delle prove scritte, le Commissioni stabiliscono modalità e contenuti delle prove orali sulla base della documentazione fornita dai consigli di classe.

Ai fini della corretta interpretazione delle disposizioni contenute nel DM n. 5669 del 2011, si ritiene opportuno chiarire che:

- la "**dispensa**" concerne unicamente le prestazioni in forma scritta e permette il conseguimento del diploma;
- l'**"esonero"** riguarda l'insegnamento della lingua straniera nel suo complesso e si riferisce ad un percorso differenziato che conduce al solo rilascio dell'attestazione di cui all'art.13 del D.P.R. n.323/1998.

In relazione alle **forme di valutazione**, per quanto riguarda la comprensione (orale o scritta), sarà valorizzata la capacità di cogliere il senso generale del messaggio; in fase di produzione sarà dato più rilievo all'efficacia comunicativa, ossia alla capacità di farsi comprendere in modo chiaro, anche se non del tutto corretto grammaticalmente.



## ***Verifica e valutazione***

La valutazione degli alunni con DSA è conforme agli obiettivi didattici previsti dai Programmi Ministeriali e permette il conseguimento del titolo.

Le verifiche pertanto devono essere atte a rilevare il raggiungimento degli obiettivi ministeriali ma vanno condotte secondo quanto stabilito nel PDP in relazione al disturbo considerato, con l'ausilio degli strumenti compensativi (prove condotte al computer con l'ausilio del sintetizzatore vocale, utilizzo di formulari, calcolatrici, schemi, scalette...), delle misure dispensative (riduzione del carico di lavoro, aumento dei tempi, dispensa dalle prove scritte sostituite con prove orali...) previsti, annotandoli sulle prove stesse e/o sul registro del docente.

*“L'adozione delle misure dispensative, al fine di non creare percorsi immotivatamente facilitati, che non mirano al successo formativo degli alunni e degli studenti con DSA, dovrà essere sempre valutata sulla base dell'effettiva incidenza del disturbo sulle prestazioni richieste, in modo tale, comunque, da non differenziare, in ordine agli obiettivi, il percorso di apprendimento dell'alunno o dello studente in questione.”* (Linee guida DSA 12/07/2011).

*“È opportuno ribadire che, in ogni caso, tutte queste iniziative hanno lo scopo di offrire maggiori opportunità formative attraverso la flessibilità dei percorsi, non certo di abbassare i livelli di apprendimento.”* (Nota MIUR n. 2563 del 22/11/2013).

# PARTE TERZA - ACCOGLIENZA E INCLUSIONE DEGLI ALUNNI CON ALTRI BISOGNI EDUCATIVI SPECIFICI

## 1. PREMESSA E NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il presente protocollo:

- contiene informazioni sulle pratiche per l'inclusione degli alunni con altri disturbi evolutivi specifici **non** rientranti nei casi previsti dalla Legge 170/2010;
- contiene informazioni sulle pratiche per l'inclusione degli alunni in situazione di svantaggio socio-economico, linguistico e culturale;
- definisce i ruoli ed i compiti di ciascuno;
- traccia le linee di tutte quelle attività volte a favorire un reale percorso di apprendimento e migliorare il processo di inclusione degli alunni con altri disturbi evolutivi specifici.

Per quanto riguarda gli alunni con altri BES, ovvero alunni che si trovano in situazione di svantaggio o che presentano disturbi evolutivi specifici non ricompresi nella L. 170/2010, la normativa di riferimento è costituita dalla Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 "*Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica*", dalla C.M. n. 8 del 6/03/2013 e dalla Nota ministeriale n. 2563 del 22/11/2013.

### ***I Disturbi Evolutivi Specifici oltre i DSA***

Oltre ai DSA, sono disturbi evolutivi specifici:

- deficit dell'area del linguaggio
- deficit nelle aree non verbali
- altre problematiche severe
- deficit da disturbo dell'attenzione e dell'iperattività (ADHD)
- funzionamento cognitivo limite (borderline)

Per maggiori informazioni si rinvia al paragrafo 4 dell'Introduzione.

## 2. LO SVANTAGGIO SCOLASTICO

Lo svantaggio scolastico può essere classificato in tre grandi aree:

- **socio-economico**: legato ad una particolare situazione sociale
- **linguistico e/o culturale**: legato alla non conoscenza della lingua italiana e/o legato a situazioni di difficoltà di inserimento in un contesto culturale diverso
- **disagio comportamentale/relazionale/psicoemotivo**

Per quanto riguarda l'area dello svantaggio linguistico, che comporta problematiche particolari, si rinvia alla Parte Quarta di questo documento.

Occorre tuttavia precisare che **l'area dello svantaggio è in realtà più vasta**: "Ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta" (Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012). "Tali tipologie di BES dovranno essere individuate sulla base di elementi oggettivi (come ad es. una

segnalazione degli operatori dei servizi sociali), ovvero di ben fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche. Per questi alunni è parimenti possibile attivare percorsi individualizzati e personalizzati, oltre che adottare strumenti compensativi e misure dispensative. In tal caso si avrà cura di monitorare l'efficacia degli interventi affinché siano messi in atto per il tempo strettamente necessario. Pertanto, a differenza delle situazioni di disturbo documentate da diagnosi, le misure dispensative, nei casi sopra richiamati, avranno carattere transitorio e attinente aspetti didattici privilegiando dunque le strategie educative e didattiche attraverso percorsi personalizzati, più che strumenti compensativi e misure dispensative. In ogni caso, **non** si potrà accedere alla dispensa dalle prove scritte di lingua straniera se non in presenza di uno specifico disturbo clinicamente diagnosticato, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DM n. 5669 del 12 luglio 2011 e dalle allegare Linee guida" (Circ. MIUR n. 8 del 6/03/ 2013).

### ***Nota ministeriale n. 2563 del 22 dicembre 2013***

La nota ministeriale chiarisce alcuni punti:

#### **Difficoltà e disturbi di apprendimento**

Occorre distinguere tra:

- 1) ordinarie difficoltà di apprendimento** = difficoltà che possono essere osservate per periodi temporanei in ogni alunno;
- 2) gravi difficoltà di apprendimento** = difficoltà che hanno un carattere più stabile o che presentano un maggior grado di complessità;
- 3) disturbi di apprendimento** = hanno carattere permanente e base neurobiologica.

La scuola può intervenire nella personalizzazione in tanti modi diversi, informali o strutturati, secondo i bisogni e la convenienza; pertanto la rilevazione di una mera difficoltà di apprendimento non dovrebbe indurre all'attivazione di un percorso specifico con la conseguente compilazione di un Piano Didattico Personalizzato. La Direttiva ha voluto in primo luogo fornire tutela a tutte quelle situazioni in cui è presente un disturbo clinicamente fondato, diagnosticabile ma non ricadente nelle previsioni della Legge 104/92 né in quelle della Legge 170/2010. In secondo luogo si sono volute ricomprendere altre situazioni che si pongono comunque oltre l'ordinaria difficoltà di apprendimento, per le quali dagli stessi insegnanti sono stati richiesti strumenti di flessibilità da impiegare nell'azione educativo-didattica.

#### **Diagnosi e certificazione**

Per "**DIAGNOSI**" si intende **un giudizio clinico, attestante la presenza di una patologia o di un disturbo**, che può essere rilasciato da un medico, da uno psicologo o comunque da uno specialista iscritto negli albi delle professioni sanitarie.

Per "**CERTIFICAZIONE**" si intende un **documento, con valore legale, attestante il diritto dell'interessato ad avvalersi delle misure previste da precise disposizioni di legge**, le cui procedure di rilascio ed i conseguenti diritti che ne derivano sono disciplinati dalle suddette leggi e dalla normativa di riferimento.

Pertanto:

- 1) per i DSA le strutture pubbliche rilasciano "certificazioni" ai sensi della normativa vigente;
- 2) per tutti gli altri disturbi evolutivi specifici è possibile ottenere solo una "diagnosi" clinica;
- 3) per le difficoltà di apprendimento più o meno transitorie valgono le considerazioni psicopedagogiche o altri eventuali elementi oggettivi.

### La decisione del Consiglio di Classe

Se non c'è certificazione H o DSA, decide il CdC, indipendentemente dalla richiesta dei genitori:

*“Si ribadisce che, anche in presenza di richieste dei genitori accompagnate da diagnosi che però non hanno dato diritto alla certificazione di disabilità o di DSA, il Consiglio di classe è autonomo nel decidere se formulare o non formulare un Piano Didattico Personalizzato”.*

### Salvaguardia degli obiettivi di apprendimento.

*“È opportuno ribadire che, in ogni caso, tutte queste iniziative hanno lo scopo di offrire maggiori opportunità formative attraverso la flessibilità dei percorsi, non certo di abbassare i livelli di apprendimento”.*

*“Il Piano Didattico Personalizzato va quindi inteso come uno strumento in più per curare la metodologia alle esigenze dell'alunno, o meglio alla sua persona, rimettendo alla esclusiva discrezionalità dei docenti la decisione in ordine alle scelte didattiche, ai percorsi da seguire ed alle modalità di valutazione”.*

### In conclusione

- se c'è una CERTIFICAZIONE (H o DSA), l'alunno gode di un DIRITTO ad una serie di agevolazioni che non si possono violare in alcun modo;
- se c'è solo una DIAGNOSI di disturbo o di patologia o una segnalazione di DISAGIO, allora è il CDC che decide cosa fare e come farlo; è il CDC che, prendendo atto della situazione segnalata, decide come farsi carico dei bisogni educativi speciali dell'alunno, quali documentazioni eventualmente richiedere per valutare la situazione e quali strategie, formalizzate o meno in un PDP, intende adottare per personalizzare e sostenere gli apprendimenti (**la decisione va verbalizzata e motivata**).

## 3. RUOLI E COMPITI DELLE FIGURE COINVOLTE

### *Cosa fa la famiglia*

La famiglia, anche con diagnosi dello specialista, privato o del SSN, chiede per iscritto la predisposizione di un PDP ma la decisione di attivarlo spetta esclusivamente al Consiglio di classe. Se la richiesta da parte della famiglia, o degli operatori socio-sanitari del SSN o di uno specialista privato viene prodotta oltre il 31 marzo, l'eventuale predisposizione del PDP è comunque preclusa per l'anno in corso a causa dei tempi ridotti a disposizione per un'efficace attuazione, pertanto si procederà necessariamente all'indicazione di come si intende procedere all'interno del verbale, di cui si depositerà estratto in segreteria.

### *Cosa fa la scuola*

#### Il Consiglio di Classe

*“Il Consiglio di classe è autonomo nel decidere se formulare o non formulare un Piano Didattico Personalizzato”* ovvero la decisione di predisporre un PDP è solo del Consiglio di classe.

**Entro la fine di ottobre** il Consiglio di classe che rilevi persistenti difficoltà di apprendimento, in seguito ad osservazione (anche con l'eventuale ausilio della scheda di osservazione dei BES – modello in allegato) e/o a interventi di recupero mirati, avrà cura di segnalarlo alla famiglia invitandola ad eseguire gli opportuni accertamenti diagnostici ai sensi dell'Art. 2 del DM 5669/2011. In attesa di certificazione/diagnosi oppure in presenza di diagnosi che non costituisca certificazione

ai sensi di una specifica legge<sup>2</sup> oppure in presenza di altri elementi oggettivi (ad es. segnalazione da parte di operatori sociali, segnalazioni di operatori sanitari...) e/o sulla base di fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche, **entro novembre** il Consiglio di classe prenderà in carico il BES dell'alunno e deciderà quali interventi personalizzati attuare valutando "*modi diversi, informali o strutturati, secondo i bisogni e la convenienza*" e tra questi valuterà anche, previa richiesta scritta della famiglia, la possibilità di attivare un PDP; in ogni caso il Consiglio di classe terrà conto che la Direttiva del 27 dicembre 2012 e la successiva C.M.8/2013 caldeggiavano il ricorso a strumenti compensativi e misure dispensative per tutti gli alunni con BES ma anche che la Nota ministeriale ne rimarca la transitorietà in caso di difficoltà di apprendimento che non costituiscono disturbi clinicamente diagnosticati; infine il Consiglio di classe motiverà opportunamente le decisioni assunte, avendo cura di verbalizzarle.

Il Consiglio di classe ha quindi peculiare facoltà di individuare i casi specifici per i quali sia utile attivare percorsi di studio individualizzati e personalizzati e può scegliere di farlo:

- a) **indicando all'interno del verbale della riunione del Consiglio di classe** la descrizione della situazione, le strategie ritenute più opportune per supportare il percorso scolastico dell'alunno, i criteri di valutazione e i tempi di attuazione, motivando adeguatamente la scelta e depositando estratto del verbale in segreteria nel fascicolo dell'alunno;

oppure

- b) **predisponendo un PDP con le modalità e tempistiche sotto indicate:**

- il **Consiglio di Classe di Novembre** o il **consiglio di classe straordinario** effettuerà la stesura finale e la sottoscrizione del PDP da parte di docenti, genitori, studente e dirigente scolastico; il Coordinatore depositerà il PDP originale in segreteria nel fascicolo personale dell'alunno e consegnerà una copia alla famiglia;
- **durante tutto l'anno scolastico** il consiglio di classe lavorerà con lo studente per comprendere il livello di conoscenza e accettazione delle proprie difficoltà e terrà monitorato il PDP mediante verifiche in itinere e con l'eventuale ausilio della scheda di monitoraggio del PDP (modello in allegato);
- al termine del **primo quadrimestre** e/o in occasione delle valutazioni periodiche, il Coordinatore avrà cura di verificare insieme al CdC l'adeguatezza del PDP, valutando la necessità di eventuali modifiche migliorative rispetto a strumenti, misure e metodologie adottate.

Qualunque sia la forma di flessibilità dell'intervento educativo scelta dal Consiglio di classe per individualizzare l'insegnamento e personalizzare l'apprendimento, lo scopo è comunque quello di garantire il successo formativo dell'alunno secondo quanto stabilito dal DPR 275/99; il percorso individualizzato e personalizzato, formalizzato o meno in un PDP, sarà adottato per il tempo strettamente necessario a realizzare le sue finalità e non avrà, in ogni caso, validità superiore all'anno scolastico.

## Esami di Stato

L'O.M. 257/2017 recita: "per tali alunni non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è possibile concedere strumenti compensativi, in analogia a quanto previsto per alunni e studenti con DSA, solo nel caso in cui siano già stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte". A tal fine il Consiglio di classe trasmette alla Commissione d'esame il PDP, con l'esplicitazione delle misure compensative adottate.

## 4. LE FASI DEL PROGETTO DI INCLUSIONE E LE MODALITÀ DELL'INTERVENTO DIDATTICO

Per quanto riguarda le fasi del progetto di inclusione e le modalità dell'intervento didattico, si rimanda ai paragrafi 3 e 4 relativi all'accoglienza e all'inclusione degli alunni con DSA.

Si precisa che:

- Il Consiglio di classe avrà cura di monitorare l'efficacia degli interventi affinché siano messi in atto per il tempo strettamente necessario;
- per tutti gli alunni con BES derivanti da difficoltà di apprendimento che **non** costituiscono un disturbo clinicamente diagnosticato, il Consiglio di classe applicherà gli strumenti compensativi e le misure dispensative ritenuti opportuni solo in forma transitoria, come previsto dalla Nota ministeriale n.2563/2013;
- applicherà in modo stabile la dispensa dalle prove scritte di lingua straniera solo se in presenza di uno specifico disturbo clinicamente diagnosticato, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DM n. 5669 del 12 luglio 2011 e dalle allegate Linee guida per gli alunni con DSA;
- terrà conto delle disposizioni in merito allo svolgimento degli esami di Stato o delle rilevazioni annuali degli apprendimenti che, in base alla C.M. n.8 del 6.03.2013, verranno eventualmente fornite dal MIUR.

# PARTE QUARTA – ACCOGLIENZA E INCLUSIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI

## 1. PREMESSA E NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il presente protocollo:

- contiene informazioni sulle pratiche per l'inclusione degli alunni stranieri privi di adeguata conoscenza della lingua italiana;
- definisce i ruoli ed i compiti di ciascuno;
- traccia le linee di tutte quelle attività volte a favorire un reale percorso di apprendimento e migliorare il processo di inclusione degli alunni stranieri privi di adeguata conoscenza della lingua italiana.

Esso è adottato dal Collegio dei docenti al fine di rendere operative le indicazioni contenute nell'art. 45 del DPR n. 394 del 31 agosto 1999 e nelle "Linee guida per l'accoglienza e l'inclusione degli alunni stranieri 2014" trasmesse con la Nota MIUR n. 4233 del 19 febbraio 2014

## 2. RUOLI E COMPITI DELLE FIGURE COINVOLTE

### *Cosa fa la scuola*

#### **Il Gruppo di lavoro per l'inclusione**

Il GLI (Gruppo di lavoro per l'inclusione) svolge i seguenti compiti:

- cura il raccordo tra le diverse componenti professionali (interne ed esterne alla scuola) che intervengono per assicurare la buona accoglienza ed inclusione degli alunni stranieri;
- formula proposte al Collegio dei docenti e al Consiglio d'Istituto (per le rispettive competenze) in merito a quanto previsto dall'art. 45, DPR 394/1999:
  - comma 3 (*ripartizione degli alunni stranieri nelle classi*);
  - comma 5 (*criteri e modalità per la comunicazione tra scuola e le famiglie degli alunni stranieri*);
  - comma 6 (*intese con soggetti del territorio per l'educazione interculturale e la valorizzazione e lo studio delle più diffuse lingue e culture di origine*);
  - comma 7 (*organizzazione di iniziative di educazione interculturale, di formazione del personale ecc.*);
- fornisce sostegno alla progettualità dei consigli di classe, di proposta di azioni innovative docenti, di monitoraggio dell'attività di accoglienza/inclusione e dei risultati ottenuti;

Il GLI si informa e avvale dei servizi messi a disposizione dal competente CTS o dagli Enti locali.

## Collegio Docenti e Consiglio d'Istituto.

Il Collegio dei docenti ed il Consiglio d'Istituto possono promuovere la costituzione di un Laboratorio di italiano L2 ai sensi della C.M. n. 24 del 1 marzo 2006.

Il Laboratorio è eventualmente attivato all'interno della scuola o in rete con altre istituzioni scolastiche del territorio, ed è gestito da docenti interni alla scuola o alla rete di scuole alla quale si è aderito, adeguatamente professionalizzati per l'insegnamento di Italiano L2.

Nella fase di lavoro intensivo rivolta agli alunni non italofofoni, tali docenti possono affiancati da facilitatori linguistici esterni, messi a disposizione dal competente CTS o da altri soggetti allo scopo convenzionati con la scuola.

## Il Consiglio di Classe

La decisione di predisporre un PDP è demandata al Consiglio di classe. Il Consiglio di Classe valuta la possibilità di attivare un PDP, previa accettazione della famiglia, motivando opportunamente e verbalizzando le decisioni assunte sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche.

Qualunque sia la forma di flessibilità dell'intervento educativo scelta dal Consiglio di classe per individualizzare l'insegnamento e personalizzare l'apprendimento, lo scopo è comunque quello di garantire il successo formativo dell'alunno secondo quanto stabilito dal DPR 275/99; il percorso individualizzato e personalizzato, formalizzato o meno in un PDP, sarà adottato per il tempo strettamente necessario a realizzare le sue finalità e non avrà, in ogni caso, validità superiore all'anno scolastico.

Le scuole possono avvalersi per tutti gli alunni con BES degli strumenti compensativi e delle misure dispensative previste dalle disposizioni attuative della Legge 170/2010 e DM 5699/2011) meglio descritte nelle allegate Linee Guida.

Si ribadisce inoltre quanto affermato con la Nota ministeriale n.2563/2013: *“per quanto concerne gli alunni con cittadinanza non italiana, è stato già chiarito nella C.M. n. 8/2013 che essi necessitano anzitutto di interventi didattici relativi all'apprendimento della lingua e solo in via eccezionale della formalizzazione tramite un Piano Didattico Personalizzato. [...] tali interventi dovrebbero avere comunque natura transitoria.”*

Il Consiglio di classe che decida di attivare una didattica personalizzata può quindi scegliere di:

- a) **indicare all'interno del verbale della riunione del Consiglio di classe** la descrizione della situazione, le strategie ritenute più opportune per supportare il percorso scolastico dell'alunno, i criteri di valutazione e i tempi di attuazione, motivando adeguatamente la scelta e depositando estratto del verbale in segreteria nel fascicolo dell'alunno;

oppure

- b) **predisporre un PDP con le modalità e tempistiche sotto indicate:**

- **entro fine settembre/primi di ottobre**, il coordinatore effettuerà un colloquio con la famiglia al fine di raccogliere le informazioni necessarie per documentare al Consiglio di classe la situazione;
- **nel Consiglio di classe di ottobre**: i docenti dopo un periodo di osservazione, prenderanno accordi per la predisposizione del PDP e li condivideranno con l'alunno e la famiglia coinvolti;
- **entro il Consiglio di Classe di Novembre** o in un **consiglio di classe straordinario** effettuerà la stesura finale e la sottoscrizione del PDP da parte di docenti, genitori, studente e dirigente scolastico; il Coordinatore depositerà il PDP originale in segreteria nel fascicolo personale dell'alunno e consegnerà una copia alla famiglia;



- **durante tutto l'anno scolastico** il consiglio di classe lavorerà con lo studente per comprendere il livello di conoscenza e accettazione delle proprie difficoltà e terrà monitorato il PDP mediante verifiche in itinere;
- **in occasione delle valutazioni periodiche e finali**, il Coordinatore avrà cura di verificare insieme al CdC l'adeguatezza del PDP, valutando la necessità di eventuali modifiche migliorative rispetto a strumenti, misure e metodologie adottate.

### *Cosa fa la famiglia*

La famiglia collabora con la scuola ed eventualmente accetta di sottoscrivere il PDP.

## **3. LE FASI DEL PROGETTO DI INCLUSIONE E LE MODALITÀ DELL'INTERVENTO DIDATTICO**

### *Iscrizione*

L'iscrizione rappresenta il primo momento di accoglienza dell'alunno straniero e della sua famiglia.

Quando si presenta un neo-arrivato:

- l'incaricato di segreteria riceve il neo-arrivato, consegna l'elenco dei documenti e delle informazioni da presentare e contatta con il Referente inclusione della scuola per fissare un nuovo appuntamento con Alunno e famiglia;
- il Referente inclusione realizza il primo colloquio scuola-famiglia ed eventualmente contatta i servizi sociali per verificare la disponibilità di mediatori linguistici e culturali;
- sulla base dei dati conoscitivi forniti dal Referente inclusione, il Dirigente decide la classe (ed eventualmente la sezione) alla quale iscrivere l'alunno e ne dà comunicazione al competente Consiglio di classe;
- il Consiglio di classe, tramite il docente di Italiano, effettua un test per verificare il livello di competenza linguistica in ingresso relativamente alla comprensione e produzione sia scritta che orale.

### *Predisposizione del PDP*

Il Coordinatore di classe e l'insegnante di Italiano si riuniscono con il referente del laboratorio di italiano L2, se costituito il Laboratorio L2, ed eventualmente con il mediatore culturale/linguistico. Nel corso di tale incontro, gli operatori coinvolti individuano le proposte da sottoporre al Consiglio di classe, affinché questo possa elaborare nel miglior modo possibile il piano didattico personalizzato con cui gestire l'accoglienza dell'Alunno interessato/a.

I punti sui quali formulare proposte sono:

- l'inserimento dell'alunno neo-arrivato nel laboratorio di italiano L2 (quante ore, in quali giorni, per quale durata, come organizzare l'accompagnamento dell'allievo se è un laboratorio di rete esterno alla scuola, ecc...);
- il raccordo tra aula e laboratorio linguistico (in quali giorni e ore sta in aula e in quali altri sta nel laboratorio; a quali attività d'aula è bene che partecipi, ecc.);
- un'ipotesi di durata del periodo di accoglienza, l'eventuale impiego del mediatore culturale (quante ore, in quali momenti, per fare cosa...).

Il Coordinatore elabora con il C.d.C. il **piano didattico personalizzato** con il quale gestire il periodo di accoglienza. In particolare progetta le attività più idonee per:

- completare la conoscenza dell'allievo (rilevazione dei livelli effettivi di apprendimento in ingresso nelle varie aree disciplinari);
- facilitare l'accoglienza del nuovo alunno da parte dei compagni di classe, eventualmente assegnando ad uno o più compagni la funzione di tutor per l'accoglienza;
- far interagire nel miglior modo possibile le attività d'aula con l'eventuale laboratorio di italiano L2;

Il PDP approvato dal C.d.C. è presentato alla famiglia per la sottoscrizione.

### ***Avvio del processo di apprendimento***

La gestione di questa fase coinvolge il consiglio di classe, il laboratorio di italiano L2, il GLI, ed eventualmente il mediatore culturale e linguistico.

È la fase che dà attuazione al piano di studio personalizzato elaborato dal C.d.C. per gestire l'accoglienza dell'allievo. Esso ha la **durata massima di un anno scolastico** ed ha come obiettivi:

- a) condurre l'allievo ad apprendere l'italiano come lingua per comunicare (livello A2);
- b) realizzare una buona socializzazione tra alunno neo-arrivato ed il resto della classe;
- c) incrementare i livelli iniziali di apprendimento nel maggior numero possibile di materie.

In questa fase la relazione docenti-allievi immigrati e le loro famiglie è di particolare importanza per la realizzazione di un positivo processo di apprendimento e di inclusione. A tal fine sarà dedicata specifica attenzione dalla mediazione linguistica e culturale.

### ***Accompagnamento allo studio***

È la fase che ha come destinatari gli allievi stranieri dopo che hanno superato positivamente il momento dell'accoglienza. **Essa ha una durata variabile dai due ai cinque anni.**

La gestione di questa fase coinvolge il C.d.C., il Laboratorio di italiano L2, il GLI. In essa il processo di insegnamento-apprendimento rivolto agli alunni stranieri può dispiegarsi con completezza in tutte le sue fasi (partecipazione piena alle attività della classe, studio delle materie, valutazione degli apprendimenti), sia pure con gli adattamenti del caso. A questo proposito il C.d.C. aggiornerà il piano di studio personalizzato, fondandolo su un rinnovato raccordo con il laboratorio di italiano L2 (occorre condurre gli allievi al livello C), sulla semplificazione dei testi e sulla facilitazione alla loro comprensione.

## **4. LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI**

In generale, l'alunno non italofono o non ancora sufficientemente italofono è in una situazione nella quale non ha le parole per comunicare nella lingua italiana le sue competenze.

Salvo i casi di coloro che non hanno frequentato la scuola nei paesi di origine o hanno avuto percorsi assai carenti e limitati, la maggior parte degli alunni stranieri neo arrivati ha una storia scolastica e possiede competenze, abilità e conoscenze talvolta anche simili a quelle richieste agli alunni italiani di pari classe e in alcuni ambiti disciplinari possono essere addirittura migliori. Tutti presentano comunque una temporanea incompetenza linguistica che potrà ad affievolirsi sia grazie all'immersione linguistica sia con l'auspicabile frequenza del laboratorio di italiano L2.

La valutazione deve quindi tener conto delle diverse fasi attraversate dagli alunni non italofoeni. Anche in attuazione delle più recenti innovazioni introdotte dalla normativa, le verifiche “intermedie e le valutazioni periodiche e finali sul rendimento scolastico devono essere coerenti con gli obiettivi di apprendimento previsti dal piano dell’offerta formativa” (Art. 1, c. 4, Regolamento sulla valutazione DPR 122/2009) e, nello specifico, dal piano di studio personalizzato elaborato dal CdC per gestire sia la fase di accoglienza, sia quella di accompagnamento allo studio.

Durante la fase di **avvio allo studio**, la valutazione sarà prevalentemente di tipo formativo e riguarderà:

- la progressiva conoscenza della lingua italiana, fino al raggiungimento di un livello A2/B1; tale raggiungimento completa la fase dell’accoglienza;
- il livello di partenza dell’alunno, il processo di conoscenza, la motivazione, l’impegno e le sue potenzialità di apprendimento.

Nella successiva fase di **accompagnamento allo studio**, la valutazione avverrà secondo quanto previsto dal comma 9, art. 1 del Regolamento sulla valutazione (DPR 122/2009) e tenuto conto del progetto di accompagnamento allo studio, basato sulla semplificazione e facilitazione compiuta dai docenti del CdC.